

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 28 DEL 11.05.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Siracusa il 4 aprile 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- letta ed esaminata la relazione allegata al referto di riunione a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- d) tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico;

CONDANNA

Il tesserato Antonino Miano, della ASD Boxing Team Catania Ring, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltosi a Siracusa il 4 aprile 2026 poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, durante la seconda ripresa, nonostante lo stop intimato dall'arbitro, continuava a colpirsi con il proprio avversario noncurante delle conseguenze proferendo altresì offese verbali allo stesso. Solo a seguito dell'intervento del proprio insegnante si fermava.

Fatti accertati in Siracusa a far data dal 4 aprile 2026.

CONDANNA ALTRESI'

Il tesserato Giuseppe Cavallo, della ASD Anthony Pilli Boxing Team, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltosi a Siracusa il 4 aprile 2026 poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, durante la seconda ripresa, nonostante lo stop intimato dall'arbitro, continuava a colpirsi con il proprio avversario noncurante delle conseguenze proferendo altresì offese verbali allo stesso. Solo a seguito dell'intervento del proprio insegnante si fermava.

Fatti accertati in Siracusa a far data dal 4 aprile 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI



Massimo Vannini